



**COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO**

Via IV Novembre, 66

24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

C.F. 00334080165

**ORIGINALE**

**AREA III – Economico –Finanziaria-Tributi**

**DETERMINAZIONE N. 13 DEL 07.02.2013**

**OGGETTO: Costituzione risorse decentrate anno 2012 – ammontare risorse stabili.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Coviello Dr. Domenico**

## AREA III – ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI IL RESPONSABILE DELL'AREA

### PREMESSO:

- che con provvedimento n. 03, in data 02.01.2013, il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la nomina di responsabile dell'area economico-finanziaria e tributi, in conformità al regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge;
- che con deliberazione consiliare n. 8 del 19/04/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2012,
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 20/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) ai Responsabili di Area per l'anno 2012 e che, con il medesimo atto, gli stessi responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi per l'attuazione dei programmi stabiliti con la relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio annuale sopra richiamato;
- con successive deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, esecutive ai sensi di Legge, sono state apportate variazioni al suddetto P.R.O.;
- che, in particolare, è stata assegnata al sottoscritto la dotazione di € 50.207,54.= all'intervento n. 1.01.02.01.0700, gestione residui per "Fondo Produttività".

### RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del DLgs 267/2000 - TUEL che recita: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno.....";
- l'art. 163 del DLgs. 267/2000 TUEL che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria secondo cui si possono assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. n. 165/30.03.2001 che dispone che:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

RILEVATO che il Comune di Almenno San Bartolomeo non ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011 mentre dai partitari risulta il rispetto per l'anno 2012;

PRESO ATTO che è stato rispettato quanto stabilito dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e dall'art. 76 comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 che stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

RILEVATO che la parte stabile del fondo, in quanto consolidata, non è soggetta a riduzioni se non a seguito di interventi strutturali relativi al passaggio/cambio di funzioni e/o esternalizzazioni, mentre ne è vietato l'incremento se non sono rispettati i vincoli di contenimento delle spese di personale e del rispetto del patto di stabilità;

Visto l'art. 15 del CCNL 01.04.1999 con il quale sono stati individuati i criteri per la corretta applicazione della disciplina contrattuale al fine di determinare le risorse decentrate finalizzate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare le produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

Visto l'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 con il quale è stata definita una nuova disciplina delle risorse decentrate destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività con l'individuazione delle risorse decentrate “stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate con riferimento alle quantità dell'anno 2003, previa detrazione degli importi già utilizzati per finalità stabili. Il relativo importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL e per effetto della riacquisizione degli importi già fruiti per progressione orizzontale dal personale cessato dal servizio o passato in categoria superiore per progressione verticale, nonché per effetto dei recuperi della RIA, degli assegni ad personam e delle quote della indennità di comparto prelevate a carico delle medesime risorse stabili e delle risorse decentrate “variabili” aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione degli istituti contrattuali di cui all'rt. 15 – comma 1, lett. d, e, k, m, comma 2, e comma 5, art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.1999, art. 54 del CCNL del 14.09.2000, art. 31 – comma 4 – del CCNL del 22.01.2004;

Visto l'art. 4 del CCNL del 09.05.2006 con il quale sono stati previsti incrementi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 a valere per l'anno 2006, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

Visto l'art. 4 del nuovo CCNL del 31 luglio 2009 che prevede:

1. “Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:
  - il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;

- il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
  - l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;
  - l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sottoindicati.”
2. Presso gli Enti locali, è riconosciuta a decorrere dal 31.12.2008 e a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni
- nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;
  - nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%;”

DATO atto che nessun incremento è stato effettuato dal 2009;

Ricordato che la contrattazione integrativa dell'anno 2012 è fortemente condizionata all'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 che prevede che il trattamento accessorio complessivo non può essere superiore alla relativa somma dell'anno 2010 e che lo stesso va ridotto in misura proporzionale alla cessazione dei dipendenti dal servizio;

VISTA la nota prot. n. 00881510 del 13/07/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, quale risposta ad un quesito, di considerare le somme non utilizzate Fondo anno precedente come una risorsa a carattere strettamente variabile e le economie non vanno considerate nei conteggi sia con riferimento alla quantificazione del “limite 2010” sia con riferimento alla quantificazione dell'ammontare del fondo anno corrente posto a confronto con quel limite;

DATO ATTO che il fondo 2010, parte fissa, ammontava a complessivi € 93.023,87 (€ 85.648,60 oltre € 7.375,27 di fondo per straordinari e al netto di € 4.389,67 quali economie stanziata su residuo relative a somme non utilizzate l'anno precedente);

DATO, altresì, ATTO che il fondo 2012, parte fissa, ammonta a complessivi € 93.023,87 (€ 85.648,60 oltre € 7.375,27 di fondo per straordinari e al netto di € 2.587,33 quali economie stanziata a residuo relative a somme non utilizzate l'anno precedente e della decurtazione di € 4.924,94 per personale cessato);


DATO ATTO che la definizione delle risorse decentrate “stabili” quantificate nel prospetto allegato alla presente determinazione sono state così effettuate:

1. sono stati valutati gli importi cosiddetti “storicizzati” in quanto previsti dalle normative contrattuali;
2. è stata prevista una riduzione in base al personale cessato (n. 1 quota intera pari ad € 4.942,24) secondo quanto previsto nella nota n. 11786 del 22/02/2011 della funzione pubblica con cui sono state fornite indicazioni alle amministrazioni centrali in materia di turn-over per il triennio 2011/2013 ove, affrontando la questione della riduzione del fondo

RISORSE DECENTRATE STABILI aventi carattere di certezza, stabilità e continuità art. 31, comma 2, e art 32 del CCNL 2002/2005		
2012		
riferimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valore
art. 14 comma 4 CCNL 01/04/99	Riduzione 3% straordinario	261,94
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997:	49.311,57
a)	ex lett. b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	
	ex lett. c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità	
	ex lett. d) qualità della prestazione individuale	
	ex lett. e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi	
	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997: ex lett. a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Art. 32 CCNL 1994/1997 risorse aggiuntive ed economie di gestione:	0,00
b)*	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio; 0,5% del monte salari annuo riferito ai 1993 (esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione) Ulteriore incremento pari allo 0,2% del medesimo monte salari qualora siano accertati risparmi di gestione secondo i criteri indicati al comma 3 (dell'art. 32: minori oneri relativi al personale...) Art. 3 del CCNL del 16/7/1996: Per l'anno 1997 le amministrazioni che abbiano già applicato l'art. 32 del CCNL del 6/7/95, in quanto in possesso dei requisiti.. Possono incrementare.. La già prevista percentuale.. Di un ulteriore 0,65% del monte salari calcolato con riferimento all'anno 1995 Per l'anno 1997 la somma precedente può essere incrementata di un ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari del 1995. La percentuale complessiva di incremento del fondo correlata alle economie di gestione è quindi rideterminata nello 0,8% (0,6 + 0,2 dell'art. 32)	
	Art. 32 CCNL 1994/1997 e art. 3 del CCNL del 16/07/96	
	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Art. 2, comma 3, del ex D.Lgs. 29/93	0,00
f)	.. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previsti dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione integrativa.	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	CCNL DEL 16/07/1996	4.117,88
g)	L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16/07/1996	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Art. 37, comma 4, del CCNL del 6/7/1995	0,00
h)	risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 774,69 (ex L. 1.500.000); indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma 1, del DPR 333/1990	
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale; solo per Regioni	0,00
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno successivo	1.782,86
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Le somme concesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	0,00
i)	fino al 2003 2004	
art. 15 comma 5 CCNL 1998/2001	incremento stabile delle dotazioni organiche: 2003 e precedenti L'importo del fondo è suscettibile di aumento per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/99, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche dall'anno 2004;	4.224,40
art. 4, commi 1 e 2 CCNL 5/10/01	Art. 15 del CCNL 1/4/99 A decorrere dall'anno 2001, incremento delle risorse del fondo di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999 (pari ad € 327,423,52), esclusa la quota relativa alla dirigenza. Importo annuo della RIA e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	3.601,66 1.209,36
	L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL	



referimento	ulteriore rimando e/o specifica fondo	valore
art 31 comma 2 CCNL 2002/2005	* indennità di comparto nuovi assunti (copertura nuovi posti dotazione organica);	
	* progressioni orizzontali (dichiarazione congiunta 14, incremento per effetti del rinnovo contrattuale) 2002/2003	0,00
	* progressioni orizzontali (dichiarazione congiunta 14, incremento per effetti del rinnovo contrattuale) 2004/2005	0,00
	* progressioni orizzontali (dichiarazione congiunta 14, incremento per effetti del rinnovo contrattuale) 2006/2007	0,00
	* art. 48 code contrattuali 14/09/2000 e art. 4 comma 5 CCNL 05/10/01 (integrazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa 2% sul 1999); non attuato	
art. 32 comma 1	Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (par ad € 461.274,00)	2.859,90
art. 32 comma 2 e 3	<b>Enti Locali:</b> le risorse decentrate, con decorrenza dall'anno 2003 sono incrementate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	2.306,37
	<b>dichiarazione congiunta n. 14</b>	756,79
art. 32 comma 2 e 7	La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto della spesa del personale (39%) di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata, al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)	922,55
art. 4 comma 1 ccnl 2004/2005	Incremento dello 0,50% del monte salari del 2003 (pari ad € 475.541,87) qualora il rapporto tra le spese correnti e la spesa del personale, anno 2005, sia non superiore al 39% e incremento dello 0,7% del monte salari 2003 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%	5.706,50
art.8 comma 2 CCNL 2006/2007	Incremento dello 0,60% del monte salari del 2005 (pari ad € 574.856,11) qualora il rapporto tra le spese correnti e la spesa del personale, anno 2007, sia non superiore al 39%	3.434,73
art.8 comma 3 CCNL 2006/2007	Incremento dello 0,90% del monte salari del 2005 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%	5.152,09
	<b>totale</b>	<b>85.648,60</b>
fondo straordinari anno 2012		7.375,27
Riduzione in proporzione a dipendenti cessati ed aumento in proporzione a dipendenti rientrati in servizio	Fondo complessivo 2010 € 101.759,25 da cui decurtare € 231,42 (compensi per nuovi serv. demografici) / n. 20,54 = 101.527,83/n. 20,54 dip. (15 dip. a tempo pieno, 3 dip. al 77,78% - n. 2 dip. al 83,33% - n. 3 dip. al 50% - n. 1 al 4,16%) = 4.942,94 media corrisposta a ciascun dipendente. Decurtare n. 1 quota intera per Rivellino € 4.942,94	4.942,94
		88.080,93
ECONOMIE 2008/2009 (ART.15 COMMA 1 LETT. M E ART. 17 COMMA 5)	Residui derivanti da saldo produttività anno 2011 (dt. 66 del 26/04/2012 economie per € 883,54) - dt.187 del 21.11.2012 ult. saldo produttività 2011 economie per € 90,42 e dt. 55 del 30/08/2012 liquidazione progressioni 2010 economie € 1.613,37	2.587,33
		90.668,26
<b>PER INDIVIDUAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO</b>		
progressioni in atto al 31/12/2011 (ULTIME ASSEGNATE 2010)		35.485,05
comparto		9.493,21
ind. livello		118,36
fondo straordinari anno 2012		7.375,27
stanziamento su residui		2.587,33
fondo produttività		35.609,04







## COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Provincia di Bergamo

Via IV Novembre, 66 - Tel. 035/6320113- Fax 035/6320128-

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN MERITO AL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2012 - PARTE FISSA.

Visto l'art. 9 comma 2-bis dello stesso D.L. 78/2010 che stabilisce che a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale **non può superare** il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente **ridotto in misura proporzionale** alla riduzione del personale in servizio.

Dato atto che il fondo 2010 - Parte fissa ammonta a complessivi € 93.023,87 (€ 85.648,60 di somme stabilizzate oltre € 7.375,27 di fondo per straordinari e al netto di € 4.389,67 quali economie stanziati su residuo);

Dato atto che il fondo 2012 - Parte Fissa ammonta a complessivi € 93.023,87 (€ 85.648,60 di somme stabilizzate oltre ad € 7.375,27 di fondo straordinari e al netto di € 2.587,33 stanziati a residuo e riduzione per personale cessato di € 4.942,94) e quindi non superiore rispetto all'anno 2010;

Visti gli art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006 e art. 76 comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 che stabiliscono che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;


Visto che al fondo 2012 è stata apportata una riduzione complessiva di € 4.942,94 in proporzione al personale cessato;

Visto il parere del responsabile dell'area finanziaria che appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. oltre al contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006;

Si esprime parere favorevole

Alla costituzione del fondo anno 2012 - parte fissa in complessivi € 90.668,26 comprensivi di € 2.587,33 di economie anno precedente stanziati a residuo e della riduzione di € 4.942,94 per personale cessato.

Il Revisore dei Conti  
- Arzilli Dr. Ivan -



delle risorse decentrate, ha precisato che per quantificare la riduzione del fondo del salario accessorio è necessario procedere nel seguente modo:

- fare riferimento al fondo dell'anno 2010;
- calcolare la media aritmetica dei dipendenti presenti nell'anno 2010. Tale valore è dato dalla semi-somma ( o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre.
- fare il rapporto tra il totale del fondo 2010 rispetto al valore medio del numero dei dipendenti come appena quantificato;
- il risultato è la media pro-capite di partecipazione al fondo che costituisce l'obbligo di riduzione per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Vista altresì la circolare dalla Ragioneria Generale dello stato n. 12 del 15.04.2011 che conferma quanto indicato dalla funzione pubblica con la nota sopraccitata;

Vista l'allegato prospetto dimostrativo relativo alla costituzione del fondo decentrato per l'anno 2012 per la sola parte fissa per un totale di € 90.668,26 che trova copertura per € 45.096,62 ad appositi PEG di bilancio inerenti le spese del personale a residui anno 2012, € 7.375,27 sui vari PEG per fondo straordinario 2012 a residuo 2012, € 2.587,33 all'intervento 1.01.02.01.0700 residui anno 2011 ed € 35.609,04 all'intervento n. 1.01.02.01.0700 residui anno 2012;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale di cui all'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO IL VIGENTE Regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Costituire il fondo per la parte fissa per l'anno 2012 in complessivi € 90.668,26 come da prospetto allegato alla presente quale forma integrante e sostanziale.
- 2) Prendere atto che la spesa complessiva risulta stanziata a carico dei competenti capitoli/interventi del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, gestione residui, costituendo a carico degli stessi idoneo impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, in esito alla presente determinazione;
- 3) Di trasmettere la determinazione alla Giunta Comunale per presa visione e per la determinazione della parte relativa alle risorse variabili tenendo conto di quanto prevede il D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
- 4) Dare atto che la presente determinazione: di dare atto che la presente determinazione:
  - ❖ è esecutiva al momento della sua sottoscrizione;
  - ❖ va trasmessa in copia all'ufficio di segreteria, che ne cura l'archiviazione generale;
  - ❖ è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area;
  - ❖ va pubblicata in elenco all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO  
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 07.02.2013 – AREA III ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI

### CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto COVIELLO Dott. Domenico, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributi, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**.

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria/Tributi

Coviello dr. Domenico



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Coviello dr. Domenico, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 e dell'art. 151,, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, **RILASCIAMO IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA** della presente determinazione, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Addì 21/2/2013

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria/Tributi

Coviello dr. Domenico



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all'albo pretorio comunale da oggi e vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21/2/2013

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria/Tributi

Coviello dr. Domenico

